Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CAGLIARI

Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ANNUALI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ANNUALI E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 164 del 24 settembre 2026

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Prima iscrizione

Art. 3 – Iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza

Art. 4 – Trasferimento ad altro Ordine di appartenenza

Art. 5 - Richiesta di cancellazione dall'Albo

Art. 6 – Iscrizione nella sezione speciale dell'Albo art. 8 D.M. 5 n. 34/2013 Società tra Professionisti (STP)

Art. 7 - Iscrizione nel Registro dei Tirocinanti

Art. 8 - Mancato versamento della quota di iscrizione annuale nei termini stabiliti dall'ODCEC

Art. 9 – Mancato versamento della quota di iscrizione annuale nei termini stabiliti

Art. 10 – Richiesta di rateizzazione del pagamento della quota di iscrizione annuale

Art. 11 – Richiesta di sospensione del pagamento della quota di iscrizione annuale

Art. 12 – Riscossione coattiva delle quote di iscrizione annuale

Art. 13 – Trasmissione degli Iscritti al Consiglio di Disciplina non in regola con il versamento della quota annuale

Art. 14 – Mancato versamento di diritti di segreteria e di altre somme di natura tributaria

Art. 15 – Riscossione coattiva di diritti di segreteria e di altre somme di natura tributaria

Art. 16 – Trasmissione degli Iscritti al Consiglio di Disciplina non in regola con il pagamento di diritti di segreteria e di altre somme di natura tributaria

Art. 17 – Norma finale

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, "Sezione A Commercialisti", "Sezione B Esperti Contabili", "Elenco Speciale", "STP" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 139/2005 e dal vigente Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del contributo di iscrizione nel Registro del Tirocinio. Inoltre il presente Regolamento disciplina la riscossione coattiva dei contributi annuali e dei diritti di segreteria a mezzo ruoli.

Il contributo annuale si compone:

1) di una quota di spettanza dell'Ordine di Cagliari, proposta dal Consiglio dell'Ordine e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno successivo;
2) di una quota di spettanza del Consiglio Nazionale, decisa e comunicata a ciascun Ordine territoriale entro il 30 ottobre di ogni anno. Tale quota, che può subire variazioni di anno in anno, esprime la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti e deve essere incassata dall'Ordine territoriale per conto del Consiglio Nazionale. L'Ordine dovrà provvedere a riversare al Consiglio Nazionale le somme riscosse alle scadenze prestabilite dallo stesso.

Qualora il Consiglio Nazionale non avesse ancora determinato la quota di propria spettanza per l'anno successivo entro il 30 ottobre, il Consiglio dell'Ordine richiederà il medesimo importo stabilito per l'anno precedente, salvo riservarsi la facoltà di esigere dagli iscritti un versamento a titolo di adeguamento, dandone comunicazione.

La misura del contributo dovuto dai tirocinanti è proposta dal Consiglio dell'Ordine e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno successivo.

Art. 2 – Prima iscrizione

Il richiedente l'iscrizione all'Ordine versa anticipatamente alla presentazione della domanda di iscrizione l'una tantum per la nuova iscrizione ed il contributo annuale stabiliti dall'Assemblea degli iscritti su proposta del Consiglio, comprensivo di quanto dovuto al Consiglio Nazionale, con riserva di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 3 – Iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza

In caso di iscrizione all'Ordine a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza il nuovo iscritto:

a) dovrà corrispondere anticipatamente alla presentazione della domanda di iscrizione l'una tantum per la nuova iscrizione;
b) nel caso in cui l'iscritto, alla data di richiesta del trasferimento da altro Ordine, non abbia pagato alcuna quota di iscrizione per l'anno in corso:
    1) dovrà corrispondere anticipatamente la quota di iscrizione calcolata in dodicesimi;
    2) dovrà corrispondere anticipatamente l'intera quota spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento;
c) nel caso in cui l'iscritto ha già versato all'Ordine di provenienza la sola quota spettante al Consiglio Nazionale: l'iscritto dovrà corrispondere anticipatamente la sola quota di propria spettanza rapportata in dodicesimi;
d) nel caso in cui l'Iscritto ha già versato all'Ordine di provenienza la sola quota spettante all'Ordine territoriale:
    1) dovrà corrispondere anticipatamente l'intera quota spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento;
    2) l'Ordine di Cagliari provvede alla riscossione della quota di propria spettanza da parte dell'Ordine di provenienza calcolata in dodicesimi.
e) Nel caso in cui l'iscritto abbia ha già versato all'Ordine di provenienza sia la quota di spettanza dell'Ordine e sia la quota di spettanza del Consiglio Nazionale: l'Ordine di Cagliari provvede alla riscossione della sola quota di propria spettanza rapportata in dodicesimi e richiesta all'Ordine di Provenienza.

Art. 4 – Trasferimento ad altro Ordine di appartenenza

In caso di richiesta di cancellazione dall'Ordine di Cagliari per iscriversi ad altro Ordine a seguito di trasferimento da altro Ordine, il nuovo iscritto:

a) Nel caso in cui la richiesta di trasferimento venga presentata entro il 31 marzo dell'anno in questione, l'iscritto dovrà pagare solo la quota di spettanza all'Ordine in dodicesimi e non verrà richiesta la quota di spettanza del Consiglio Nazionale;
b) Nel caso in cui la richiesta di trasferimento venga presentata oltre il 31 marzo dell'anno in questione l'iscritto dovrà pagare la quota di spettanza dell'Ordine di Cagliari in dodicesimi oltre alla quota spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento.

Il pagamento delle quote dovute è condizione necessaria per rilasciare il nulla osta al trasferimento.

Art. 5 – Richiesta di cancellazione dall'Albo

In caso di richiesta di cancellazione dall'Ordine l'iscritto deve corrispondere la quota di spettanza all'Ordine di Cagliari per l'intero anno oltre alla quota spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento.

Nel caso in cui la richiesta di cancellazione dell'iscritto sia presentata entro il 31 gennaio e nella stessa viene indicata la data del 31 dicembre dell'anno precedente come ultimo giorno di valida iscrizione, il contributo dell'anno in corso non sarà dovuto.

Art. 6 – Iscrizione nella sezione speciale dell'Albo art. 8 D.M. n. 34/2013 Società tra Professionisti

La società richiedente l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo dell'Ordine versa anticipatamente alla presentazione della domanda di iscrizione l'una tantum per la nuova iscrizione ed il contributo annuale stabiliti dall'Assemblea degli iscritti su proposta del Consiglio, comprensivo di quanto dovuto al Consiglio Nazionale, con riserva di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento.

In caso di iscrizione all'Ordine di una società tra professionisti a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza si dovrà applicare per analogia l'art. 3 del presente regolamento; in caso

di richiesta di cancellazione di una società tra professionisti dall'Ordine di Cagliari per iscriversi ad altro Ordine a seguito di trasferimento da altro Ordine si dovrà applicare per analogia l'art. 4 del presente regolamento; in caso di richiesta di cancellazione dall'Ordine di una Società tra professionisti si dovrà applicare per analogia l'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7 – Iscrizione nel Registro del Tirocinio

Il richiedente l'iscrizione nel registro del Tirocinio dell'Ordine versa anticipatamente alla presentazione della domanda di iscrizione il contributo stabilito dall'Assemblea degli iscritti su proposta del Consiglio, comprensivo di quanto eventualmente dovuto al Consiglio Nazionale, con riserva di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento.

Nel caso in cui il Tirocinante provenga da altro Ordine e debba compiere un periodo di residuo tirocinio, il tirocinante dovrà versare una quota proporzionale al periodo del tirocinio che deve essere svolto presso l'Ordine;

Nel caso in cui il Tirocinante si trasferisca ad altro Ordine, nulla è dovuto o rimborsato in caso di trasferimento ad altro Ordine.

Art. 8 – Pagamento della quota di iscrizione annuale

Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'Ordine comunica agli iscritti a mezzo PEC l'ammontare della quota di iscrizione annuale da versare.

La quota di iscrizione annuale da parte degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, ovvero "Sezione A Commercialisti", "Sezione B Esperti Contabili", "Elenco Speciale", "STP", deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 9 – Mancato versamento della quota nei termini stabiliti

Trascorsi 60 giorni ed entro i 90 giorni dalla scadenza del pagamento di cui all'art. 8, la Segreteria dell'Ordine invierà una PEC di sollecito e diffida di inizio azioni esecutive e disciplinari all'iscritto che non abbia ancora provveduto al pagamento della quota, concedendogli il termine di 15 giorni per adempiere al proprio obbligo.

Art. 10 – Richiesta di rateizzazione del pagamento della quota di iscrizione annuale

L'iscritto che non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione a causa di difficoltà economiche dimostrabili, entro il 31 marzo potrà chiedere all'Ordine di Cagliari la rateazione dell'importo dovuto in rate uguali fino ad un massimo di sei rate mensili da pagarsi l'ultimo giorno del mese da marzo ad agosto, versando contestualmente alla presentazione della richiesta la prima rata.

Nel caso di ritardo oltre la scadenza mensile o omesso versamento delle rate concordate, l'iscritto decade dalla rateizzazione e dovrà corrispondere l'intero importo residuo.

Art. 11 – Richiesta di sospensione del pagamento della quota di iscrizione annuale

L'iscritto che non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione a causa di documentati gravi motivi sanitari, familiari o economici, entro il 31 agosto potrà chiedere all'Ordine, anche tramite un proprio familiare in caso di impossibilità personale, la sospensione del pagamento della quota di iscrizione dell'anno di competenza per un massimo di 12 mesi.

Alla scadenza del termine assegnato, la sospensione non potrà essere prorogata o l'importo rateizzato e si dovrà provvedere all'immediato pagamento.

Art. 12 – Riscossione coattiva delle quote di iscrizione annuale

Nel mese di febbraio di ciascun anno, nel caso in cui l'iscritto non abbia adempiuto al proprio obbligo di pagamento dei contributi di iscrizione dovuti per l'anno precedente entro il mese di gennaio dell'anno successivo, il Consiglio dell'Ordine avvia la riscossione coattive e delibera l'iscrizione a ruolo con l'Agenzia delle Entrate Riscossione degli importi dei contributi annuali non versati dagli iscritti, demandando l'attività alla Segreteria.

Nel caso in cui i contributi di iscrizione si riferiscano ad anni precedenti, l'iscrizione a ruolo con l'Agenzia delle Entrate Riscossione può avvenire in qualsiasi mese dell'anno.

Art. 13 – Trasmissione degli Iscritti non in regola con il versamento della quota annuale al Consiglio di Disciplina

Nel mese di novembre di ciascun anno, nel caso in cui l'iscritto non abbia adempiuto al proprio

obbligo di pagamento dei contributi entro il mese di ottobre o anche nel caso di un solo omesso versamento delle rate concordate, il Consiglio dell'Ordine trasmetterà la pratica al Consiglio di Disciplina che avvierà l'istruttoria per l'apertura del Procedimento Disciplinare così come disciplinato dal Capo V del D. Lgs. 139/2005 (artt. 49-57) e dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 14 – Mancato versamento di diritti di segreteria e di altre somme di natura tributaria

Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Segreteria dell'Ordine invierà una PEC di sollecito e diffida di inizio azioni esecutive e disciplinari all'iscritto che non abbia ancora provveduto al pagamento di diritti di segreteria e di altre somme di natura tributaria dovute all'Ordine, concedendogli il termine di 15 giorni per adempiere al proprio obbligo.

Art. 15 – Riscossione coattiva di diritti di segreteria e di altre somme di natura tributaria

Nel mese di novembre di ciascun anno, nel caso in cui l'iscritto non abbia adempiuto al proprio obbligo di pagamento di diritti di segreteria e di altre somme di natura tributaria entro il mese di ottobre e gli è stata inviata la PEC di cui all'art. 14, il Consiglio dell'Ordine avvia la riscossione coattive e delibera l'iscrizione a ruolo con l'Agenzia delle Entrate Riscossione degli importi dovuti e non versati, demandando l'attività alla Segreteria.

Art. 16 – Trasmissione degli Iscritti non in regola con il pagamento di diritti di segreteria e di altre somme di natura tributaria al Consiglio di Disciplina

Nel mese di novembre di ciascun anno, nel caso in cui l'iscritto non abbia adempiuto al proprio obbligo di pagamento dei contributi entro il mese di ottobre e gli sia stata inviata la PEC di cui all'art.14, il Consiglio dell'Ordine trasmetterà la pratica al Consiglio di Disciplina che avvierà l'istruttoria per l'apertura del Procedimento Disciplinare così come disciplinato dal Capo V del D. Lgs. 139/2005 (artt. 49-57) e si applicherà l'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 17 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento si fa riferimento a quanto disposto in materia dal D. Lgs. 139/2005 e dal Regolamento ad oggi vigente per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.